

Non credo ch  vi sia ragione di temere che possano non essere adempiti in quest'occasione, o che per lo meno il ritardo possa essere molto notevole.

**SANSEVERINO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Parli.

**SANSEVERINO.** In appoggio di quanto ha detto test  il signor ministro dei lavori pubblici dir  che da lettere, da poco ricevute, mi consta che pel tratto di strada presso Crema non solo si stanno attualmente facendo i contratti per la espropriazione dei terreni, ma che si stanno gi  operando i lavori di terra, anche prima che siasi venuto a stringere i contratti; che si fanno pure i lavori per mettere i piloni di fondo dove occorrono, e che appunto si ha ragione di sperare che l'opera possa essere attivata sollecitamente.

**PRESIDENTE.** Dopo questi schiarimenti, pongo a partito le conclusioni della Commissione, che sono per l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

**COLOCCI.** Domando la parola per dirigere una interrogazione al signor relatore Silvestrelli in proposito delle petizioni.

**PRESIDENTE.** Parla sulla petizione?

**COLOCCI.** Sissignore; parlo sulle petizioni riferite o da riferirsi dal signor Silvestrelli.

**PRESIDENTE.** Le petizioni sono state votate.

**COLOCCI.** Fra le petizioni registrate nell'elenco da riferirsi dal signor Silvestrelli, se ne vede una che non   stata riferita, e che per mio giudizio non manca d'importanza,

  quella sotto il numero 7790, in cui le Giunte municipali dei comuni della provincia di Macerata, nelle Marche, fanno istanza, onde ottenere che la strada ferrata romana per Ancona, invece di percorrere la Valle d'Esimo, percorra quella di Potenza.

  su questo che io domando la parola al signor presidente.

**SILVESTRELLI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Silvestrelli ha la parola.

**SILVESTRELLI.** Rispondo immediatamente che la petizione alla quale allude l'onorevole Colocci   stata ritirata dal nostro collega il deputato Luzzi, che l'aveva presentata.

Quindi non c'  pi  luogo n  a riferire, n  a deliberare.

**COLOCCI.** Chiederei alla gentilezza del signor relatore se la petizione sia stata ritirata prima o dopo che la Commissione vi avesse pronunciato il suo giudizio.

**SILVESTRELLI.** La Commissione non ha alcun giudizio da riferire; essa fa proposte, e il giudizio si pronunzia dalla Camera.

**COLOCCI.** Non domando alcun giudizio, domando soltanto se la petizione sia stata discussa dalla Commissione. (*Mormorio*)

**PRESIDENTE.** Dal momento che la petizione fu ritirata, non v'ha pi  luogo ad alcuna discussione tanto nella Commissione, quanto nella Camera.

L'onorevole Di Cavour ha la parola per riferire.

**DI CAVOUR, relatore.** Colla petizione 7377, presentata sino dal 31 maggio 1861, il signor Gaspare Stampa di Milano chiedeva di essere sottoposto al giudizio dei giurati per una imputazione fattagli di un reato di stampa.

Dopo l'epoca nella quale egli ricorreva fu con espressa legge introdotto il giudizio dei giurati in Lombardia per questo genere di reati.

Non occorre pertanto ulteriore provvedimento, e la vostra Commissione ha l'onore di proporvi l'ordine del giorno.

**CASTELLI LUIGI.** La Commissione si   appoggiata ad

una erronea premessa di fatto, cio  che sia stato introdotto il giudizio per giurati in Lombardia per i reati di stampa, premessa che non sussiste. Quindi, se non c'  altro motivo che questo per passare all'ordine del giorno, le sue conclusioni non possono essere accettate, perch  fino ad ora in Lombardia i reati di stampa sono giudicati secondo il sistema di procedura stabilito dalla legge austriaca.

**DI CAVOUR, relatore.** Io fo osservare all'onorevole preopinante che la introduzione del giudizio per giurati in Lombardia fu regolata con legge;   vero che quella legge non   abbastanza comprensiva, ma sta sempre che il Parlamento, essendosi gi  occupato e avendo fatto una legge speciale sulla materia, non vi   ragione per un caso speciale e particolare di derogare ad una legge che pu  essere bens  incompiuta, ma che   stata tuttavia regolarmente introdotta.

**CASTELLI L.** Fu bens  introdotta in Lombardia con alcune modificazioni la legge sulla stampa; fu stabilito che, sino a nuova disposizione, si sarebbe proceduto per i reati di stampa dai tribunali ordinari e criminali anche per quelli che sarebbero di competenza delle preture, secondo la legge suindicata tuttora vigente; si   detto,   vero, che in tali casi i consessi sarebbero rinforzati, ma fu stabilito che, sino a nuova disposizione, non sarebbe introdotto il giudizio per giurati.

Io proposi, tempo fa, un progetto di legge per introdurre il giudizio per giurati nei reati di stampa; il progetto fu discusso, ma non si terminarono i dibattimenti, perch  in quel medesimo giorno che si discuteva fu chiusa la Sessione.

Finora adunque questi reati sono fuori della legge regolare e si giudicano ancora senza il necessario intervento dei giurati.

**CASSINIS.** Non ho chiesto di parlare per dare schiarimenti che gi  furono forniti dall'onorevole Castelli; voglio solo far osservare, in ordine alla legge relativa all'introduzione dei giurati in Lombardia, la quale, secondo l'onorevole relatore, non sarebbe abbastanza comprensiva, che il disegno di legge da me presentato in qualit  di ministro al Parlamento il 21 maggio scorso aveva per oggetto di estendere alla Lombardia l'organizzazione giudiziaria vigente nelle antiche provincie, il Codice di procedura penale, e conseguentemente d'introdurvi i giurati. Questa legge adunque sarebbe precisamente comprensiva dell'istituzione dei giurati; questa legge   ora in discussione presso il Senato. Tale   lo stato delle cose.

**DI CAVOUR, relatore.** In ogni caso la Camera vede che la questione   gi  entrata nella sfera legislativa, per esservi due proposte in corso, l'una presso il Senato, l'altra presso questa Camera, ove la questione non fu esaurita, poich  fu chiusa la Sessione, ed i proponenti avrebbero potuto riprenderla al principiare dell'attuale periodo della Sessione.

A fronte di queste considerazioni,   inutile fermarsi sopra un caso particolare, tanto pi  che le leggi non si fanno per un caso particolare.

Se il Parlamento non si fosse gi  occupato di questa questione, si sarebbe proposto il deposito della petizione negli archivi in segno di adesione, ed affinch  coloro che avessero voluto prendere in proposito l'iniziativa di un provvedimento legislativo avessero potuto consultarla. Ma qui si tratta d'un individuo, la cui petizione, essendo stata trasmessa tardi alla Camera, non ha potuto nemmeno essere mandata alla Commissione delle petizioni nella prima parte della Sessione.

Ora, questa circostanza e la considerazione maggiore che il Parlamento si occupa di quest'argomento fanno s  ch'io